



Comune di Ponte di Piave
Provincia di Treviso

Rep./202...

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTE DI PIAVE (TV)
E L'ENTE MORALE PARROCCHIA SAN ROMANO MARTIRE DI NEGRISIA, PONTE DI PIAVE (TV)
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA DELL'INFANZIA TRIENNIO 2021/2023**

L'anno duemilaventi....., addì ... del mese di, in Ponte di Piave (Treviso), nella residenza comunale,

TRA

il COMUNE DI PONTE DI PIAVE (TV), (c.f. 80011510262), che interviene nel presente atto a mezzo del Responsabile di Servizio Sig. Eddo Marcassa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e dello Statuto Comunale, esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune medesimo, con riferimento a quanto approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 14 del 09/02/2021;

e la PARROCCHIA SAN ROMANO MARTIRE di Negrisia, Ponte di Piave (TV), che interviene nel presente atto a mezzo del Parroco **Don Gianni Biasi**, il quale dichiara di agire in qualità di legale rappresentante della Scuola dell'Infanzia Paritaria "**Francesco e Ginevra Loschi**" sita in questo Comune in Via Chiesa 66 (c.f. 80011230267e p. IVA n. 01969070265) in seguito per brevità indicata come "Scuola";

PREMESSO che:

1. la vigente normativa nazionale e regionale attribuisce ai Comuni competenze specifiche per la protezione e la tutela dell'infanzia ed affida agli stessi funzioni in materia di promozione della salute e del benessere dei minori e delle loro famiglie. In particolare, demanda agli Enti Locali la gestione, diretta o indiretta, di servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia con l'obiettivo di una generalizzazione quantitativa e qualitativa dell'offerta formativa (frequenza almeno del 96% dei bambini 3-6 anni d'età, come da Delib. G.R. n. 1049 del 23/08/2022). In particolare:
 - in attuazione del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, la L.R. n. 31 del 02/04/1985, recante "*Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio*", modificata con L.R. n. 26 del 10.07.1986, ha stabilito all'art. 10, comma 2, che "*I servizi possono essere gestiti dai Comuni direttamente o tramite le singole scuole ed istituti in base ad apposite convenzioni*";
 - la Legge n. 62 del 10.03.2000, in materia di "*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*", ha riconosciuto il sistema scolastico pubblico integrato costituito "*dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali*" (art. 1, comma 1), in linea col principio costituzionale della libertà di educazione;
 - il D. Lgs. n. 59 del 19.02.2004, in attuazione della legge delega n. 53 del 28.03.2003, ha definito le norme generali relative anche alla scuola dell'infanzia, che, "*non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini, anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese, e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria*" (art. 1, comma 1, come modificato dal D.L. n. 104 del 12.09.2013). All'articolo 1, comma 2, ha altresì stabilito che "*E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia*";

- la L.R. n. 6 del 25.02.2005, con l'art. 6, ha introdotto l'art. 138-bis nella L.R. n. 11 del 13.04.2001, il quale stabilisce la *"competenza dei comuni per il funzionamento delle scuole materne non statali"*, attraverso contributi *"con i propri fondi di bilancio"* destinati *"alla conservazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi, all'acquisto di materiale didattico e d'uso e alle spese per il personale"*;
 - il D.P.R. n. 89 del 20.03.2009, ha stabilito norme per la *"Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione"*;
2. il sistema scolastico pubblico integrato, nell'ottica di potenziamento della frequenza e della qualità della scuola dell'infanzia, ha ricevuto ulteriore impulso a seguito dell'approvazione del D. Lgs. n. 65 del 13.04.2017, di istituzione del *"Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni"*, il quale dispone che *"Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali"* (art. 1, comma 1). In particolare, il D. Lgs. n. 65/2017, riconosce che la scuola dell'infanzia *"assume una funzione strategica nel Sistema Integrato di educazione ed istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e del primo ciclo di istruzione"* (art. 2, comma 5) e demanda agli Enti Locali la gestione, in forma diretta o indiretta, dei servizi e delle attività di coordinamento e programmazione dell'offerta educativa nel territorio al fine di realizzare una rete integrata ed unitaria (art. 2, comma 4, e art. 7). Per estendere il Sistema Integrato 0-6 anni, su tutto il territorio nazionale, lo Stato si avvale del Piano di azione nazionale pluriennale per il quinquennio 2021-2025 (approvato con Delibera del Consiglio dei ministri il 5 ottobre 2021), per la cui progressiva attuazione ha istituito un Fondo con dotazione pluriennale (art. 12 D. Lgs. n. 65/2017) con un finanziamento di 309 milioni di euro per ogni annualità, erogato direttamente ai Comuni dal Ministero dell'Istruzione, a seguito della programmazione regionale che, per la parte destinata a sostenere le spese di gestione dei servizi, le spese per gli insegnanti di sostegno e le spese per la formazione e i coordinamenti pedagogici, stabilisce l'elenco dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia non statali beneficiari del relativo contributo che, pertanto, non è sostitutivo ma aggiuntivo rispetto ai contributi regionali e locali;
3. le disposizioni richiamate riconoscono dunque la parità e l'accesso ai finanziamenti dello Stato e degli Enti Locali esclusivamente alle scuole pubbliche, statali e paritarie. In particolare, la Legge n. 269/2006 all'art. 1, comma 636, dispone che il Ministero dell'Istruzione definisca annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie ed in via prioritaria alle scuole dell'infanzia che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro. Da ultimo il Decreto Ministeriale n. 8 del 21.01.2022 ha precisato all'art. 5, comma 2, i requisiti in presenza dei quali le scuole paritarie svolgono il servizio scolastico con modalità non commerciali ed al comma 3, in particolare, che *"l'attività istituzionale è prestata con modalità non commerciale quando il corrispettivo medio (Cm) percepito dalla scuola paritaria è inferiore al costo medio per studente (Cms) annualmente pubblicato dal Ministero dell'istruzione"*, quest'ultimo stabilito per l'a.s. 2021/22 per la scuola dell'infanzia dalla Circolare Ministeriale del 30.01.2023 in € 7.088,51;
4. l'A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia) Sezione del Veneto e la F.I.S.M. (Federazione Italia Scuole Materne) del Veneto hanno stipulato sin dal 28.06.2006 un protocollo d'intesa nel quale sono stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole dell'Infanzia paritarie autonome del territorio regionale promosse per prendersi cura dei bambini più piccoli e bisognosi ben prima dell'istituzione della scuola materna statale (con la legge n. 444/1968) e tuttora gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica, e sono stati fissati i contenuti del rapporto medesimo fondato sul principio costituzionale della sussidiarietà e, quindi, sulla condivisione di comuni obiettivi educativi e sociali. In particolare, sono stati ivi richiamati:
- le norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione (L. 28.03.2003 n. 53) e le norme sulla parità scolastica (L. 10.03.2000 n. 62 che garantisce alle scuole paritarie private *"piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso"*);
 - *"il ruolo fondamentale svolto dalle scuole dell'infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile per la formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell'educazione integrale del bambino"*;
 - *"la straordinaria diffusa presenza sull'intero territorio regionale delle scuole dell'infanzia paritarie promosse e gestite da Parrocchie, congregazioni religiose, associazioni genitori e da altre istituzioni morali"*;
 - *"la L.R. del Veneto n. 6 del 25.02.2005, art. 6, laddove è stabilito che spetta ai Comuni sostenere economicamente le scuole dell'infanzia non statali in quanto svolgono un servizio pubblico"*;
 - *"la funzione sussidiaria svolta dalla scuola dell'infanzia paritaria"* in quanto assolve ad una domanda di servizio pubblico che altrimenti gli Enti Locali interessati e lo Stato dovrebbero assicurare con notevole

aggravio di costi per la finanza pubblica, essendo a carico dei Comuni le spese della Struttura, delle utenze e dei servizi mensa e trasporti e, a carico del Ministero dell'Istruzione, il costo del servizio scolastico;

- il compito spettante ai Comuni di *"promuovere iniziative e misure (nel contesto anche di politiche rivolte al sostegno delle giovani famiglie) finalizzate al duplice obiettivo di promuovere e sostenere la qualità della programmazione pedagogica ed il contenimento dei costi di gestione del sistema paritario regionale"*;
- i principali contenuti del rapporto di collaborazione tra Enti Locali e scuole dell'Infanzia paritarie, definiti nella parte dispositiva del citato protocollo d'intesa (quali *"la stipula di una convenzione apposita almeno biennale con possibilità di rinnovo"*, contenente l'impegno del Comune ad erogare *"un contributo finanziario, da aggiornare ogni due anni finalizzato a ridurre l'onerosità della retta a carico delle famiglie"*), nonché i principi di organizzazione e di gestione del servizio fondato sulla qualità pedagogica, sulla trasparenza, sulla economicità e sulla partecipazione dei soggetti portatori di interesse (famiglie, personale e Comune interessato).

6. In forza del suddetto protocollo, Anci Veneto ha inviato, con nota prot. 2172 del 13.07.2012, ai Comuni uno schema di convenzione elaborata dalla Consulta Cultura Istruzione e Sport di Anci Veneto come base dalla quale partire per definire i rapporti delle Amministrazioni comunali con le scuole dell'infanzia paritarie con l'obiettivo di sostenere servizi con elevati standard su tutto il territorio regionale;
7. con D.M. n. 43 del 24.02.2022 sono stati definiti gli *"Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia"* ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 65 del 13.04.2017, sulla base delle *"Linee pedagogiche per il Sistema integrato zero-sei"*, proposte dalla Commissione prevista dall'art. 10 e adottate con D.M. n. 334 del 22.11.2021, in coerenza con il *"Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e primo ciclo d'istruzione"* di cui al D.M. n. 254 del 16.11.2012.

RILEVATO che:

- la Scuola dell'Infanzia Paritaria "Francesco e Ginevra Loschi" è in possesso del decreto ministeriale sulla parità scolastica di cui alla L. 62/2000, prot. n. 488/5096 del 28/02/2001 e che, in relazione a ciò, è tenuta ad osservare la normativa statale in materia di organizzazione, orientamenti e programmi pedagogico didattici;
- la suddetta Scuola è aperta a tutti i bambini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali le cui famiglie accettino il Progetto Educativo della Scuola;
- che nella frazione di Negrizia non è attiva una Scuola dell'Infanzia Pubblica e pertanto sono attivi dai anni i percorsi previsti di inserimento nella scuola primaria esistente nella frazione;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Validità delle premesse.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Servizio di Scuola dell'Infanzia: finalità e obiettivi.

L'Amministrazione comunale intende promuovere l'obiettivo - condiviso da Fism Treviso - della "piena scolarizzazione" dei bambini e delle bambine in età dai 3 ai 6 anni, in modo da preparare al meglio l'inserimento nella scuola primaria, e a tal fine riconosce che la Scuola svolge nel territorio comunale un qualificato servizio educativo, di pubblica utilità e senza scopo di lucro, per rispondere al diritto di tutte le famiglie di usufruire del servizio di scuola dell'infanzia, assicurando nel contempo la presenza di una realtà socio-educativa fondamentale per la frazione di Negrizia, oltre a costituire un'utile politica di contrasto alla denatalità. L'Amministrazione comunale si impegna pertanto a sostenere concretamente il funzionamento della Scuola, in particolare erogando un contributo finanziario finalizzato a contenere l'onerosità delle rette a carico delle famiglie secondo le modalità previste dal successivo art. 9.

La Scuola si impegna a:

- a) gestire i servizi alla prima infanzia mediante un proprio progetto educativo che favorisca la formazione globale della persona e risponda alle attese educative della famiglia, nel rispetto degli orientamenti educativi delle scuole materne statali;
- a) promuovere e realizzare il servizio educativo incentivando la partecipazione delle famiglie nei processi educativi e scolastici rivolti allo sviluppo della personalità del bambino;
- b) assicurare una adeguata qualità del servizio mediante:
 - la disponibilità di locali aventi i requisiti igienici e di idoneità rispondenti alle esigenze di funzionamento, secondo la normativa vigente e provvedendo alla loro costante manutenzione;
 - la organizzazione funzionale della scuola in sezioni con un numero di bambini secondo gli standard previsti per la scuola materna statale;

- la collaborazione e il raccordo con i servizi scolastici e socio-sanitari del territorio.

Art. 3 – Organizzazione e modalità di funzionamento.

La Scuola, che si avvale e utilizza attrezzature, servizi e personale propri, accoglie bambini di età prevista dalle disposizioni di legge in vigore per la scuola statale, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali, inclusi i portatori di handicap, le cui famiglie accettino il Progetto Educativo della Scuola.

Le procedure di iscrizione e di frequenza sono stabilite autonomamente dalla Scuola, nel rispetto della normativa in vigore. Per l'iscrizione la Scuola è tenuta a dare priorità ai bambini residenti nel Comune di Ponte di Piave con preferenza a quelli residenti nella Parrocchia della Scuola.

La Scuola dovrà osservare un calendario scolastico che assicuri il suo funzionamento per un periodo non inferiore al calendario delle scuole materne statali. Potranno prevedersi modalità e tempi di inserimento particolari per gli iscritti al primo anno.

La Scuola si impegna ad inviare al Comune con regolarità le comunicazioni di carattere generale relative al funzionamento della stessa (come ad esempio chiusure, cambi di orario e calendario, iniziative, progetti realizzati, ecc.).

Art. 4 – Personale.

In ogni sezione deve essere presente almeno un insegnante abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il trattamento del personale dipendente fa riferimento al contratto di lavoro FISM od altro contratto di settore, che la scuola si impegna a rispettare.

Il numero di bambini iscritti e la composizione delle sezioni devono osservare le disposizioni ministeriali in materia, in particolare nel caso di presenza di bambini portatori di handicap.

Art. 5 – Partecipazione delle Famiglie.

La Scuola si impegna ad assicurare alle famiglie l'accesso al servizio scolastico nei modi e nei tempi che la scuola stessa provvederà a regolamentare prima dell'inizio dell'anno scolastico. In particolare, devono essere costituiti gli organismi di partecipazione in analogia a quanto previsto per le scuole materne statali.

Art. 6 – Rapporti con i servizi del territorio.

La Scuola si relaziona con l'Istituto Comprensivo di Ponte di Piave e con il Comune per l'attivazione di progetti educativi, partecipazione a bandi e/o altre iniziative condivise.

La Scuola si impegna a svolgere attività ed iniziative per promuovere l'inserimento dei bambini alle classi prime delle scuole primarie del Comune.

La Scuola è tenuta a raccordarsi con i Servizi sociali, socio-sanitari e scolastici del territorio, ai quali deve dare la piena collaborazione, ai fini del soddisfacimento dei bisogni socio-educativi e/o speciali dei bambini e della realizzazione di progetti e/o interventi tesi a migliorare la qualità del servizio e l'integrazione scolastica.

Per l'inserimento dei bambini con disabilità si fa riferimento alle norme in vigore e all'apposito Accordo di Programma per l'inclusione scolastica e sociale delle persone con disabilità stipulato tra Enti della Provincia di Treviso nel 2007 e successivi aggiornamenti, ai sensi dell'art. 13, lettera a), della Legge n. 104 del 05.02.1992. Inoltre la Scuola, d'intesa con la famiglia e con il Comune, promuove tutti gli interventi di sostegno e ogni iniziativa affinché i bambini con bisogni educativi speciali dispongano del necessario sostegno scolastico e dell'assistenza socio-sanitaria.

La Scuola è tenuta a segnalare ai competenti Servizi comunali le situazioni dei bambini e delle famiglie che presentano difficoltà economiche e/o difficoltà di integrazione nella comunità scolastica ("casi sociali").

Il Comune, con le modalità previste dal proprio ordinamento potrà, in collaborazione con la Scuola, intervenire per i predetti casi con adeguati interventi di supporto socio-assistenziale nella individuazione delle soluzioni più adatte alla situazione.

Il Comune potrà, inoltre, valutare interventi di tipo economico compatibilmente con quanto previsto dai propri regolamenti e dal "Fattore Famiglia".

Art. 7 – Altri servizi.

La Scuola e l'Amministrazione Comunale possono concordare la realizzazione di progetti, di iniziative e di altri servizi non esplicitamente previsti nella presente convenzione allo scopo di perseguire obiettivi di qualità (prolungamento dell'orario giornaliero dei servizi, integrazione scolastica e multiculturalità, formazione genitoriale, ecc.).

In particolare, l'Amministrazione Comunale si attiverà per promuovere la possibilità per la Scuola di partecipare in partnership con l'Istituto Comprensivo a bandi europei per l'acquisizione di materiale didattico innovativo (aule STEM o innovative) anche ai fini di favorire la continuità didattica per gli alunni del territorio.

Le iniziative di cui sopra formeranno oggetto di appositi protocolli d'intesa in cui saranno precisati gli obblighi e i diritti delle parti.

Art. 8 – Corrispettivo di frequenza.

Le famiglie dei bambini concorrono alla spesa di funzionamento della Scuola con il versamento di una retta annuale, divisibile in rate anche mensili, in quanto i contributi pubblici (ministeriali e regionali) non sono sufficienti a coprire l'intero costo del servizio.

L'Ente gestore della Scuola è autonomo nella determinazione della quota di iscrizione e della retta di frequenza dei bambini, tenuto conto dei dati del bilancio della Scuola e dell'intervento economico del Comune, nonché dei contributi regionali e ministeriali assegnati.

Art. 9 – Contributi del Comune.

L'Amministrazione Comunale sostiene la Scuola con il versamento di un contributo secondo le modalità del presente articolo. L'erogazione ha lo scopo di contribuire alle spese di funzionamento della Scuola stessa ai sensi dell'art. 138-bis nella L.R. n. 11 del 13.04.2001 al fine di contenere la retta a carico della famiglia.

Il contributo annuale è stabilito in euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento), importo che il Comune corrisponderà alla Scuola in due tranches, rispettivamente in data 28 febbraio e 30 giugno.

L'Amministrazione Comunale si impegna a valutare annualmente la possibilità di estendere agli alunni frequentanti la Scuola il nuovo servizio di trasporto scolastico sulla base delle richieste pervenute dai genitori entro il mese di agosto e della sostenibilità tecnica ed economica della prestazione.

Ritenendo la presenza della diversità un'opportunità educativa e socializzante, oltre che un'occasione di crescita personale e collettiva, l'Amministrazione comunale intende sostenere situazioni di disabilità o bisogni educativi speciali per il tramite del "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità" di cui all'art. 1, comma 179, L. n. 234/2021, sulla base dell'Accordo di programma 2024 tra la Conferenza dei Sindaci della Provincia di Treviso, l'Azienda ULSS2 "Marca Trevigiana", Ministero dell'Istruzione-Ufficio scolastico territoriale di Treviso, FISM TREVISO e "La Nostra Famiglia".

Inoltre l'Amministrazione valuterà la possibilità, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di riconoscere un contributo specifico per far fronte alle risorse aggiuntive necessarie al sostegno di ciascun bambino in situazione di disabilità o con bisogni educativi speciali, a fronte di richiesta debitamente documentata e rappresentata dalla Scuola ai sensi del precedente art. 4, tenuto conto dei contributi ministeriali e regionali ricevuti dal gestore per tale finalità.

L'Ente Gestore della Scuola provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, al riscaldamento, alle spese telefoniche, all'illuminazione, alla dotazione di arredi e di sussidi didattici, agli interventi di ristrutturazione, di ampliamento e di adeguamento alle disposizioni in tema di sicurezza degli edifici, delle attrezzature igienico sanitarie, del materiale occorrente per le attività educative, nonché alla provvista di quant'altro necessario al funzionamento delle scuole stesse.

L'Amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, potrà valutare la concessione di un contributo per l'eventuale spesa necessaria alla manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico ai sensi dell'art. 138-bis della L.R. n. 11/2001, previa comunicazione e documentazione della spesa da parte della Scuola al Comune.

Art. 10 – Documentazione.

La Scuola è tenuta a presentare la seguente documentazione:

a) all'inizio dell'anno scolastico (entro il 30.9):

a.1 - una scheda informativa contenente:

- estremi del decreto di riconoscimento della parità scolastica;
- il calendario scolastico;
- il numero delle sezioni funzionanti con il numero dei bambini di ciascuna;
- il numero del personale addetto secondo le diverse qualifiche;
- le modalità di erogazione della refezione scolastica;

a.2 - l'elenco nominativo di tutti i bambini iscritti completo dei dati anagrafici;

a.3 - l'importo della retta mensile;

a.4 - le comunicazioni di carattere generale relative al funzionamento della stessa (come ad esempio chiusure, cambi di orario e calendario, iniziative, progetti realizzati, ecc.).

b) a conclusione dell'anno scolastico (entro il 31.7):

b.1 - il bilancio dell'esercizio (o conto consuntivo) del precedente anno solare;

b.2 - una relazione sull'andamento della gestione e delle attività scolastiche;

Art. 11 – Partecipazione del Comune.

La Scuola gode della piena autonomia gestionale assicurata dalla L. n. 62/2000 sulla parità scolastica e dal D.P.R. n. 275 del 08.03.1999 *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”*.

Il Comune, sulla base delle sue prerogative, può partecipare alla vita della Scuola in clima di reciproca collaborazione per il migliore e più efficiente svolgimento del servizio educativo. La Scuola ed il Comune potranno collaborare per la realizzazione di specifici progetti educativi.

Il Sindaco può chiedere al legale rappresentante della Scuola relazioni sullo svolgimento delle attività scolastiche, concordare verifiche e sopralluoghi all’edificio, chiedere di incontrare il Comitato di gestione, qualora esistente, per esaminare questioni e argomenti afferenti all’applicazione della presente convenzione e/o demandati dalla legge alla competenza del Comune.

Il Comune darà informazione al pubblico del servizio reso dalla Scuola al fine di agevolare l’accesso delle famiglie al servizio attraverso i mezzi di comunicazione a propria disposizione.

Le Parti si impegnano a trasmettersi reciprocamente tutte le informazioni necessarie a dare una proficua attuazione alla presente Convenzione e a realizzare una comunicazione personalizzata alle famiglie dell’offerta educativa (in occasione ad es. del c.d. open day) per promuovere l’obiettivo della *“generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia”* (art. 2, lettera e) L. n. 53/2003), garantendo a tutti i bambini *“pari opportunità di educazione e di istruzione”* (artt. 1 e 12 D. Lgs. n. 65/2017). Il Comune, previa adozione di apposito atto amministrativo generale, fornirà, su richiesta della Scuola quale ente gestore di un servizio pubblico, l’elenco dei bambini in età scolare con i limiti e i tempi di conservazione circoscritti ai soli dati utili alla presente convenzione.

Art. 12 – Durata della convenzione.

La presente convenzione ha la durata di 3 anni a partire dal 01/01/2024.

Art. 13 – Spese di contratto.

Le spese occorrenti per la stipula della presente convenzione, nessuna esclusa, sono a carico in giusta metà a ciascuna delle parti contraenti.

La registrazione avverrà solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 e art. 10 parte seconda della tariffa del DPR 26.4.1986 n. 131, dando atto che gli eventuali oneri di registrazione sono a carico del soggetto registrante.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e nel rispetto del Codice della Privacy di cui al D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, così come novellato dal D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018, entrambe le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti nel rispetto delle finalità stabilite dalla normativa e dai principi di liceità, correttezza e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Le Parti acconsentono al trattamento da parte dell’altra dei propri dati per le finalità connesse all’esecuzione della presente e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.

Poiché l’attività di cui all’art. 11, 5° comma, della Convenzione comporta per l’Ente Gestore il trattamento di dati personali per conto del Comune, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, con la presente Convenzione si designa l’Ente Gestore quale responsabile del trattamento e quest’ultimo si impegna a trattare i dati personali ai soli fini di quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali descritte nella presente Convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto

1 – per IL COMUNE di Ponte di Piave - Il Responsabile del Servizio Eddo Marcassa _____

2 – per la PARROCCHIA di Negrisia - Il Parroco Don Gianni Biasi _____